



# COMUNE DI TORRETTA



## ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(CON I POTERI DEL SINDACO)

N. 16 DEL 31/07/2020

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.Lgs. 267/2000 – Modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire situazioni di aggregazione serale/notturna e il conseguenziale disturbo della quiete e del riposo. –

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

#### Rilevato:

che a seguito della riapertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con asporto, si sono rinnovati quei fenomeni di disturbo del riposo e della tranquillità già oggetto in passato di svariate proteste da parte dei cittadini e che si sono altresì verificate violazioni delle misure di prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema di rispetto di distanze interpersonali sia con riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuale;

Rilevato che tante persone, anche minorenni, consumano sostanze alcoliche negli spazi pubblici con il conseguente abbandono dei contenitori in vetro e lattine di metallo;

Constatato che in talune occasioni detti contenitori, una volta vuotati, vengono usati come corpi contundenti e, fatti in frantumi, vengono abbandonate per le strade e piazze.

Considerato che detta situazione assume proporzioni rilevanti particolarmente nelle ore notturne costituendo fonte di pericolo per l'igiene, l'incolumità e la salute pubblica, la sicurezza urbana nonché il decoro e la normale convivenza della cittadinanza;

**Ritenuto:** pertanto necessario contrastare le occasioni che possano dare luogo a situazioni di disturbo e porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione delle citate aggregazioni serali/notturne;

**DATO ATTO:** Che l'art.3 comma 2 del D.L. n.19 del 25/03/2020 consente ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza, nei limiti dell'art.1, comma 2, del sopra citato decreto che precisa alla lettera u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità di generi alimentari....omissis....ed alla lettera v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico

**Ritenuto** infine che il presente provvedimento può essere considerato sperimentale e che sotto tutti gli aspetti che con il medesimo intendono tutelarsi, ne vanno valutati costantemente gli effetti;

#### Visti: -

il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS); - il R.D. 6 maggio 1940, n. 635; - la Legge 24 novembre 1981, n. 689; - la Legge 25 agosto 1991, n. 287; - il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998; - il D. Lgs. n. 267 del 2000 - la

Legge n. 125/2001; - il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge n. 35/2020; - il D.L. 16 maggio 2020, n. 33; - il DPCM con allegati del 17 maggio 2020; -

le Ordinanze contingibili n. 21 e n. 22 del Presidente della Regione Siciliana;

## **ORDINA**

a decorrere dal 1 Agosto 2020 e fino al 31 ottobre 2020, con riserva di adottare ulteriori provvedimenti previste dalle norme statali e regionali, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, quanto segue: -

### **Art. 1 – Assembramenti**

In tutti i luoghi pubblici e/o aperti al pubblico del territorio comunale sono vietati gli assembramenti. –

### **Art. 2 – Pubblici Esercizi**

Tutti i titolari dei Pubblici Esercizi, all'interno della propria attività, ivi incluso i dehors, sono tenuti a rispettare e fare rispettare gli obblighi previsti dalle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive", richiamate espressamente nelle ordinanze regionali e nazionali che in tale atto anche se non materialmente trascritte si intendono integralmente riportati. A tal fine, ogni titolare all'interno e all'esterno della propria attività (dehors) è tenuto d'affiggere in più punti il decalogo delle misure da rispettare e far rispettare ai propri clienti. Ogni titolare di Pubblico Esercizio è tenuto ad individuare apposito personale a cui demandare l'attività di rispetto da parte della clientela delle misure anticovid non solo per quelli seduti ai tavoli, ma anche che intendono usufruire dei servizi del pubblico esercizio.

Dare atto che ai sensi del T.U.L.P.S. il titolare del pubblico esercizio può disporre l'allontanamento del cliente dalla propria attività per motivi di sicurezza e di quiete degli altri clienti. Fermo restando che, in qualsiasi momento, può richiedere l'intervento delle Forze di Polizia e della Polizia Municipale

### **Art. 3 – Misure per pubblici esercizi ed esercizi commerciali**

Ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, agli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche che operano nel territorio comunale:

1) Dalle ore 20.00 alle ore 06.00 è fatto divieto assoluto di vendita di qualsiasi bevanda, in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o in materiale biodegradabile, secondo ordinanza emessa, nei quali le bevande devono versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita, precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purché la mescolta avvenga all'interno dell'area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto;

2) Di attenersi alle sotto indicate misure:

- evitare assembramenti anche avanti la propria attività; - rigorosa delimitazione degli spazi di occupazione suolo pubblico (ove esistente); - obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico; - obbligo di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per i rifiuti della raccolta differenziata; - di evitare che gli avventori si allontanino dal pubblico esercizio e relativa pertinenza con bicchieri di vetro e gettino rifiuti di ogni genere al suolo; -

di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti

- A tal fine i titolari e gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposta e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo. –

#### **Art. 4 – Misure generali in materia di consumo bevande**

Fermo restando quanto previsto al punto precedente, a chiunque operi nel territorio comunale è fatto divieto di consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, nel territorio comunale di Torretta, con bibite o alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove.

E' altresì vietato su tutto il territorio comunale e per l'intera giornata da parte di tutti i consumatori il deposito anche temporaneamente, l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine. –

#### **Art. 5 – Chiusura pubblici esercizi e stabilimenti balneari.**

**Nel periodo dal 1 Agosto al 31 ottobre 2020 è disposta la chiusura degli pubblici esercizi tutti giorni alle ore 00,30;**

**Il Sabato e i pre festivi alle ore 01,00.**

#### **Art.6: Disciplina piccoli intrattenimenti pubblici esercizi. –**

E' fatto divieto assoluto di qualsiasi attività di intrattenimento musicale, se non preventivamente autorizzate dalla Questura di Palermo. –

#### **Art. 7: Sanzioni misure prevenzione Covid (Capo I).**

Chiunque non porti con sé la mascherina e/o non la indossi nei casi previsti, si applica – ai sensi del D.L. n.19/2020 e ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n.25/2020, la sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 400,00 a € 3.000,00, Quindi, salvo recidiva, la sanzione da irrogare è pari a € 400,00. L'importo è aumentato di un terzo (pari a € 533,33) se la violazione è commessa a bordo di autovettura. Il titolare del pubblico esercizio che non rispetti o faccia rispettare le misure previste dalla normativa dell'emergenza Covid si applica la sanzione pecuniaria di € 400,00 a € 3.000,00 ai sensi del D.L. n.19/2020. Quindi, ex art. 202 C.d.S., la sanzione da irrogare è pari ad € 400,00. Si dà atto che la predetta violazione comporta applicazione della sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 gg. Nelle more, la chiusura immediata per 5 gg. –

#### **Art.8: Sanzioni amministrazione**

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra un reato si applicano la sanzione previste all'art. 50 comma 7 bis, c. 1 del decreto legislativo n. 267/2000 che testualmente recita : "Inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7 bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 5.000,00". Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel medesimo anno solare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 del D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18/04/2017 n. 48 anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981 n. 689. Ai sensi dell'art. 16 del 24/11/1981 n. 689 è ammesso entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di € 1.000,00 pari al doppio del minimo Nei casi di reiterata inosservanza dei predetti articoli della presente ordinanza sindacale, può essere disposta dal Questore e/o Sindaco l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni, ex art.100 TULPS;

**Art. 9: Entrata in vigore –**

Che la presente ordinanza è efficace dalle ore 19.00 del giorno 1 Agosto 2020 sino al 31/10/2020 e verrà altresì pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale on line dell'Ente

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 si precisa che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al TAR Sicilia o alternativamente ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 20 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

Si dispone, infine, che copia della presente ordinanza sia notificata per le rispettive competenze a: -

U.T.G. Prefettura di Palermo; - Questura di Palermo; - Commissariato di P.S. Mondello; - Comando Provinciale Carabinieri Palermo; - Stazione Carabinieri Torretta; - Comando Provinciale Guardia di Finanza; - Guardia di Finanza-Tenenza di Carini. - Responsabile Polizia municipale ; - ARPA-Palermo; - Dirigente SUAP Carini; - Dirigente Area V-Ambiente; - ASP Palermo – Servizio Prevenzione; - SIAE.-

Ai titolari delle attività interessate;

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e far osservare il presente provvedimento.



**La Commissione Straordinaria  
(Di Dio Datola, Milio, Manzo)**

**Documento firmato digitalmente da D.ssa Manzo Antonietta in data 31/07/2020**